

ACCORDO QUADRO

per l'erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale ai sensi dell'art. 29 della Legge 14 Settembre 2015 n.148, modificato dall'art.1 comma 207 Legge 30/12/2021 n.234

Visto l'art. 7 del decreto-legge 27 Gennaio 2022

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra l'**A.N.E.C.** Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell'Esercizio Cinematografico **SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM -UIL** in merito all'utilizzo del F.I.S. di cui ai sopra richiamati testi di Legge.

Su proposta delle parti si procede alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo del F.I.S. previste dall'art. 7 del decreto-legge 27 Gennaio 2022 c.d. "Decreto Ristori 3";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Ambito di applicazione

Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza anche un solo dipendente (Legge 30/12/2021 n . 234) per i dipendenti interessati in forza al datore di lavoro.

Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di **unità produttive** che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo sindacale del 27/12/2021.

2. Durata della prestazione

Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dal 01 Gennaio 2022 per le aziende che nell'ultimo semestre hanno occupato in media 5 dipendenti, le stesse possono fruire un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, mentre i datori di lavoro che nell'ultimo semestre hanno occupato in media più di 5 dipendenti possono fruire un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

3. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di F.I.S, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.

4. Benefici di legge

Il Decreto Legge 27/01/2022 n.4 concede alle aziende, l'esenzione del versamento del contributo aggiuntivo del 4% dal 01/01/2022 fino al 31/03/2022.

5. Procedura di accesso

I datori di lavoro presentano domanda di concessione del F.I.S in via telematica attraverso il Sistema informatico I.N.P.S. nei termini previsti.

Il trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS., la parte Sindacale chiede, dove possibile, l'anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro, a tal fine le parti datoriali e sindacali, coscienti dello sforzo economico fin qui svolto dai Datori di Lavoro che hanno anticipato fino ad oggi le casse integrazioni, provvederanno ad inviare, al Ministero competente "MIC", una richiesta finalizzata ad ottenere un finanziamento agevolato senza oneri aggiuntivi per le Imprese, per quelle Aziende che intendano anticipare il F.I.S. ai propri dipendenti.

6. Informativa Sindacale e consultazione sindacale (art.14 L.148/2015)

Con la firma del presente accordo, dove la parte datoriale propone come causale di richiesta F.I.S. "**sostanziale riduzione delle presenze nelle sale cinematografiche a causa della pandemia e della mancanza di prodotto cinematografico da proiettare**" le parti ritengono quindi di aver assolto all'obbligo previsto dall'art.14 della Legge 148/2015 relativo alla consultazione sindacale, rimane **l'obbligo dell'Esercente della sola informativa** da esperire presso le RSA, RSU,

rappresentanti sindacali ed organizzazioni territoriali delle **SLC-CGIL, FISTeL-CISL e UILCOM - UIL**, alle quali va inviato **obbligatoriamente** un elenco esplicativo contenente i seguenti dati:

- Elenco dei lavoratori interessati al provvedimento;
- Periodo previsto (inizio e fine) di utilizzo del provvedimento F.I.S.

La comunicazione dovrà poi essere allegata, unitamente al presente accordo quadro, alla domanda di F.I.S. da inoltrare all'I.N.P.S.

7. Monitoraggio


Le OO.SS e l'A.N.E.C. si impegnano a monitorare l'andamento delle domande inviate da parte dei datori di lavoro e la loro corretta applicazione.

8. Disposizioni finali


Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.

Roma, 01/02/2022


ANEC



SLC-CGIL



FISTeL-CISL



UILCOM-UIL

